

Foro italiano, Repertorio
GIU CASS 1983 Responsabilità civile, 117

| | |
|------------|---|
| Voce | Responsabilità civile |
| Sommario | Comunione e condominio Custodia Locazione |
| Testo | Malgrado il contratto di locazione comporti il trasferimento al conduttore dell'uso e del godimento sia della singola unità immobiliare sia dei servizi accessori e delle parti comuni dell'edificio, una siffatta detenzione non esclude i poteri di controllo, di vigilanza e, in genere, di custodia spettanti al proprietario-locatore, il quale conserva un effettivo potere fisico sull'entità immobiliare locata, ancorché in un ambito in parte diverso da quello in cui si esplica il potere di custodia del conduttore, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli impianti; gravano, pertanto, sui <u>condomini</u> le responsabilità per danni subiti da terzi (nel novero dei quali vanno ricompresi anche i conduttori di appartamenti siti nell'edificio) in conseguenza di omissioni addebitabili all'amministratore del condominio ovvero di inerzia da parte dell'assemblea condominiale nell'adottare gli opportuni provvedimenti atti ad eliminare una situazione di pericolo (nella specie: anomalo funzionamento del congegno meccanico di chiusura del cancello). |
| Giudicante | CASS- Cass., 05-12-1981, 6467/1981 |
| Parti | Cond. Via Dei Sessanta 5/A, Genova-Palmieri |
| Riviste | Resp. Civ., 1982, 746, n. MONATERI |